REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il **Tribunale di Taranto**, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA DEFINITIVA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. [redacted] del R.G.A.C. [redacted] cui è riunita quella iscritta al n. [redacted] R.G.), riservata per la decisione all'udienza del 9.4.19, promossa

DA

[redacted] S.r.l., in persona del suo legale rappresentante, sig. [redacted], rappresentata e difesa dall'avv [redacted]

PARTE ATTRICE E OPPONENTE

NONCHE'

[redacted] quali fideiussori della [redacted] S.r.l., rappresentati e difesi dall'avv [redacted]

PARTI OPPONENTI

CONTRO

BANCA [redacted] per azioni, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.* [redacted] rappresentato e difeso dagli avv.ti [redacted]

PARTE CONVENUTA e OPPOSTA

All'udienza del 9.4.19 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, come in verbale riportate e la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini *ex* art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.

All'esito dell'integrazione della c.t.u., disposta con ordinanza del [redacted] può essere determinato il saldo finale del rapporto di conto corrente n. [redacted] tra le parti, che ammonta, una volta depurato il saldo ricostruito dal c.t.u. con la relazione iniziale, dalle C.M.S., nulle per indeterminatezza della relativa clausola, ad euro 45.179,23 a debito della società correntista, che va pertanto condannata al pagamento della predetta somma, oltre interessi legali dal giorno della domanda in via monitoria.

Quanto alla eccezione di nullità delle fideiussioni prestate da [redacted] la stessa merita accoglimento con il conseguente rigetto di ogni domanda proposta dalla banca opposta nei loro confronti. Le suddette fideiussioni sottoscritte in data 22.2.06 e 14.4.08 ricalcano lo schema ABI censurato dalla Banca di Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.05, con la quale tale autorità, esplicando la sua funzione di garante della concorrenza tra istituti creditizi, e recependo il parere espresso nell'aprile del 2005 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha preso atto di un'applicazione uniforme e generalizzata di alcune clausole tipiche inserite nei contratti bancari di fideiussione e, precisamente, delle clausola 2, 6 ed 8, che sono in evidente contrasto con l'art. 2, comma 2, lettera a) della L. n. 287/1990, il quale commina la nullità di ogni intesa restrittiva della libertà di concorrenza.

Tali clausole sono quelle di sopravvivenza, reviviscenza e rinunzia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., di regola contenute negli artt. 2, 6 e 8 dello schema delle fideiussioni *omnibus*, e che hanno l'effetto di trasformare la fideiussione bancaria in un contratto autonomo di garanzia. La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 29810 del 12.12.17 ha dichiarato espressamente la nullità delle clausole 2, 6 ed 8 dei modelli di fideiussione ABI, evidenziando che la nullità dell'intesa anticoncorrenziale a monte si estende anche

ai contratti cosiddetti "a valle", ovvero ai contratti stipulati dai soggetti privati che non hanno partecipato all'intesa anticoncorrenziale.

Trattandosi di una nullità di protezione, comminata espressamente dalla legge *antitrust*, ne deriva che la stessa investe l'intero contratto fideiussorio; il divieto imposto dal richiamato art. 2, commi 1 e 2, è riferito alle intese, ossia agli *accordi e alle pratiche concordati che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente i indirettamente (....) condizioni contrattuali* e la sua violazione è sanzionata con la nullità di tali intese ad ogni effetto (comma 3). E' stata data, pertanto, rilevanza all'attività che scaturisce dall'intesa vietata, e che consiste nella fissazione di condizioni contrattuali; può dirsi allora che la norma attribuisce rilievo anche al negozio a valle, inteso come prodotto, come "effetto" dell'intesa vietata (negozio a monte), che risulta affetto dalla medesima contrarietà all'ordine pubblico economico, di cui è affetta l'intesa a monte.

La richiamata ordinanza della Suprema Corte, inoltre, rappresenta che l'accordo restrittivo della concorrenza è nullo perché contrario a norme di ordine pubblico economico, contenute nel Trattato sul funzionamento dell'UE e nella più volte citata legge antimonopolistica nazionale; tali norme operano *ipso iure*, a prescindere da un previo accertamento delle infrazioni da parte delle Autorità nazionali. In conclusione, il negozio in cui si manifesta l'intesa a valle (le fideiussioni oggetto del presente giudizio) devono essere dichiarate nulle per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, e cioè *ex* art. 1418 c.c., per violazione di norma imperativa.

L'esito complessivo della lite, ossia la revoca del d.i. opposto e la dichiarazione di nullità parziale del contratto di conto corrente n. [redacted], la nullità delle fideiussioni rilasciate, ma anche l'infondatezza di alcuni profili di nullità dedotti dalla società debitrice (cfr. sentenza non definitiva del 22.11.17) e la novità delle questioni di nullità delle fideiussioni, consente di compensare la metà delle spese di entrambi i processi riuniti, e di condannare la banca opposta al pagamento della restante metà.

Per le medesime ragioni, le spese di c.t.u. vanno definitivamente poste a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il **Tribunale di Taranto**, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, non definitivamente pronunciando nella

causa n. [redacted] del R.G.A.C. [redacted] cui è riunita quella n. [redacted] R.G.), sulle domande proposte dalla [redacted] S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, nei confronti della BANCA [redacted] per azioni, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.*,, nonché sull'opposizione proposta dall[redacted] S.r.l., d[redacted] e [redacted] osi provvede:

1)ACCERTA che il saldo finale tra le parti ammonta ad euro 45.179,23.

2)CONDANNA la [redacted] S.r.l., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, al pagamento nei confronti della BANCA [redacted] er azioni, in persona del Presidente e legale rappresentante *p.t.*, della somma di euro 45.179,23, oltre interessi legali dal giorno della domanda.

3)DICHIARA la nullità delle fideiussioni rilasciate da [redacted] in data 22.2.06 e successive integrazioni, per violazione della normativa *antitrust*.

4)RIGETTA ogni domanda proposta nei confronti di [redacted] e [redacted]

5)CONDANNA la BANCA [redacted] per azioni a rifondere la metà delle spese processuali sostenute dalle parti attrici e opponenti, nei giudizi qui riuniti, che si liquidano per l'intero in complessivi euro 17.459,00, per compenso, oltre accessori di legge, compensandosi tra le parti la restante metà.

6)PONE definitivamente le spese di c.t.u. a carico delle parti, nella misura del 50% a carico della parte opposta e del 50% a carico della società correntista.

Taranto, sentenza depositata il 5.8.19

Il G.U.

Claudia Calabrese